

**PROCEDURA  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**

Il titolare dell'impresa alimentare, (*soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti*" - art. 3 del Reg. 178/2002), presenta, nell'ambito della procedura individuata dall'art. 19 della legge 241/90 e s.m.e i. presso lo sportello SUAP del Comune, in cui ha sede l'attività o in cui è residente<sup>1</sup> o in cui ha sede il ricovero dei mezzi (nel caso di trasporto per conto terzi), la notifica («Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) della

1. **Apertura;**
2. **Variazione di titolarità;**
3. **Variazione di tipologia di attività;**
4. **Chiusura<sup>2</sup> ;**

attraverso la presentazione telematica della a) scheda anagrafica, b) modello SCIA c) attestazione di pagamento nei confronti della ASL della Somma di € 50.00 (ricevuta del CUP aziendale Cod. prestazione LVE. , o tramite bonifico bancario intestato alla ASL Frosinone Servizio Veterinario Area B IBAN: **IT18A0200814804000400002537**.

Il SUAP provvede all'inoltro della segnalazione, compilata in ogni sua parte, ai servizi della ASL territorialmente competente (Servizi del Dipartimento di Prevenzione – [prevenzione@pec.aslfrosinone.it](mailto:prevenzione@pec.aslfrosinone.it)), che effettua la registrazione. In caso di notifica incompleta o non corretta, il servizio competente la rinvia al SUAP, che è l'interfaccia unica tra l'OSA e le altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 160/2010.

Le attività in essere al 31.12.2005, già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario (ai sensi della pregressa normativa ovvero di specifiche norme di settore), non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica sanitaria.

L'operatore del settore alimentare può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta segnalazione; presupposto della notifica sanitaria è che al momento della presentazione il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

La verifica della sussistenza dei requisiti auto-dichiarati dall'operatore del settore alimentare viene svolta dalle ASL, dai Comuni e dalle Provincie, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Le imprese alimentari di trasporto (trasporto conto terzi) devono procedere alla notifica, allegando l'elenco completo dei mezzi utilizzati, con i relativi dati di identificazione. Non è invece prevista la registrazione degli automezzi in uso ad aziende registrate che sono un semplice bene strumentale inserito nel ciclo produttivo (trasporto conto proprio, es. Automezzo di un salumificio utilizzato per la consegna ai dettaglianti).

Contestualmente alla richiesta di registrazione deve essere versata alla ASL ,attraverso i CUP Aziendali indicando il codice di attività LVE 7.93, o tramite bonifico bancario (da preferire **IBAN IT18A0200814804000400002537**) la somma di € 50.00 (cinquanta) indicando nella Causale: registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg. CE 852/2004 Servizio SIAOA, con indicazione dell'identificativo fiscale ed il codice univoco di fatturazione, necessario per l'emissione della fattura da parte dell'ente.

#### MODULISTICA

Scheda Anagrafica

Modello Scia

<sup>1</sup> (*nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, la vendita ambulante su aree pubbliche in assenza di laboratorio o deposito correlati*)

<sup>2</sup> *Nel caso della Chiusura non è previsto alcun versamento nei confronti della ASL*